



Corte d'Appello di Ancona

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Reg.Gen. N.217/2025

@-Rig.-AO - OR(Inps)dirigente sindacale 01

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Luigi SANTINI

Dr.ssa Angela QUITADAMO

Dr.ssa Arianna SBANO

Presidente relatore

Consigliere

Consigliere

nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Giugno 2026 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 15.07.2025, e vertente tra **AMELI Alessandro** (appellante) contro **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (appellato), avente ad **oggetto**: appello avverso la sentenza n°97/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 13.05.2025.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.07.2025, *AMELI Alessandro* ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua opposizione avverso la *cartella di pagamento n.008 2022 00004296 86/000*, notificata in data 23.09.2022, emessa a seguito di *verbale di accertamento Inps n.20200010789 del 19.01.2021*, notificato il 22.01.2021 alla segreteria nazionale della *Federazione Sindacale Gilda Unams(FGU)*, con il quale era stato accertato che l'*Ameli*, docente del Ministero dell'Istruzione, nel corso di un periodo di distacco sindacale dal 01.09.2009 al 31.08.2010, pur percependo la normale retribuzione dal Ministero, in qualità di dirigente sindacale aveva percepito anche compensi aggiuntivi assai elevati e di importo via via crescente (da €.2.000,00 ad €.8.000,00), al fine di

fruire illegittimamente a fini pensionistici di una contribuzione figurativa aggiuntiva ai sensi dell'art.3 comma 5 del D.Lgs. n.564/1996 (c.d. legge Treu), senza che tali compensi aggiuntivi fossero contabilizzati ovvero autorizzati con apposite delibere e senza che agli stessi corrispondesse una attività sindacale effettivamente svolta.

Più in dettaglio, secondo il Tribunale di Fermo l'*Ameli*, nel corso del periodo di distacco sindacale retribuito dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 e nella veste di Segretario generale dell'associazione sindacale, si era autoattribuito emolumenti, in assenza di delibere di conferimento di attività di rilievo ed importanza, in costante aumento (sino a toccare la soglia ragguardevole di €8.000,00 in un mese) per adempimenti non predeterminati e non analiticamente indicati. Pertanto, stante *“l'insussistenza di reale attività sindacale atta a giustificare i compensi di rilievo erogati, su cui è stata versata la contribuzione aggiuntiva”* non ricorrerebbero i presupposti per la corresponsione della pensione aggiuntiva, indebitamente percepita e pienamente ripetibile, stante il comportamento doloso del percipiente (che ha determinato anche la sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell'art.2942 n.8 c.c.).

A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: **1)** violazione dell'efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo civile *ex artt.652 e 654 c.p.p.*; **2)** violazione dell'art.3 del d.lgs. n.546/1996, non essendo previsto dalla legge un onere di giustificazione del lavoro aggiuntivo svolto, non essendo la retribuzione del dirigente sindacale legata a maggiori o minori impegni lavorativi; **3)** prescrizione dell'indebito contestato, essendo trascorso il termine di prescrizione decennale, non sussistendo alcuna causa sospensiva/interruttiva del termine decennale, atteso che con sentenza penale n.1134/2023 era stato accertato che le condotte dell'*Ameli* *“non hanno avuto efficacia ingannatoria rispetto all'ente previdenziale”*.

Ha quindi concluso come segue: *“I) in via principale, nel merito: a. accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o infondatezza della pretesa di indebito di cui al verbale unico di accertamento Inps n.2020010789/DDL del 19.1.2021 e, conseguentemente, annullare l'impugnata cartella di pagamento Agenzia delle Entrate Riscossione – di Ascoli Piceno e Fermo n. 00820220000429686000; b. condannare l'INPS al riaccredito sulla posizione contributiva del ricorrente/appellante della contribuzione aggiuntiva e restituzione di tutti i ratei di pensione maturati e non corrisposti nonché delle ritenute cautelari in corso a tutt'oggi, con interessi di legge fino al saldo effettivo; c. dichiarare comunque la infondatezza della pretesa azionata dall'Inps con la impugnata cartella, nonché disporre a carico dell'Inps: - il ripristino della condizione pensionistica del sig. Alessandro Ameli, così come determinata dall'Inpdap antecedentemente agli atti di annullamento dell'Inps, e percepita dal settembre 2010 al giugno 2021; - la restituzione delle somme trattenute dal luglio 2021 ad oggi, maggiorate degli interessi legali; Il tutto si opus con espletanda CTU contabile. II) In via subordinata, in rito: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa di cui all'impugnato avviso di addebito per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e sanzionatoria, stante il superamento del termine*

prescrizionale. III) In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario”.

L’Inps ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.

La Corte d’Appello, fissata l’udienza di trattazione scritta ai sensi dell’art.127-ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

1.- Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata denunciando la violazione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel processo civile ex artt.652 e 654 c.p.p., sul presupposto che *“nella fattispecie in esame il giudicato penale (sentenza n.1154/2023) fa stato anche nei confronti dell’Inps; nel caso di specie, il titolo della responsabilità civile dell’Ameli non è diverso da quello della responsabilità penale (Cass. 30.1.2023 n.2659; Cass. 19.5.2003 n.7765), e la sentenza penale del Tribunale di Fermo n.1154/2023 contiene un effettivo accertamento dell’insussistenza del fatto”*.

Il motivo non è fondato.

In punto di fatto, è provato *per tabulas* che:

- con sentenza n.1134/2023 in data 02.10.2023, in seguito a dibattimento, il Tribunale di Fermo ha assolto *AMELI Alessandro* dal reato a lui ascritto (art.640, secondo comma, n.1 c.p.) *“perché il fatto non sussiste”* (v. sentenza in atti parte appellante);
- la sentenza suddetta è passata in giudicato in data 18.02.2024 (v. annotazione in calce alla sentenza);
- la condotta posta a fondamento dell’imputazione per il reato contestato (truffa aggravata ai danni dello Stato) trae origine dal *verbale di accertamento Inps n.2020010789/DDL del 19.01.2021*, che ha recepito la segnalazione e gli elementi di prova acquisiti dalla Guardia di Finanza (v. verbale ispettivo e comunicazione di notizia di reato del Nucleo Guardia di Finanza Ascoli Piceno in data 04.02.2019);
- come descritto nel capo di imputazione, è stato contestato all’*Ameli*, docente in distacco sindacale con retribuzione a carico del Ministero dell’Istruzione, di avere simulato con artifici e raggiri l’esistenza di un ulteriore rapporto di lavoro remunerato con la *“Confederazione Gilda UNAMS”* (di cui era *Segretario generale*), in tal modo *“simulando di avere ricevuto una contribuzione aggiuntiva da parte del sindacato per il periodo di distacco sindacale dall’1 settembre al 31 agosto 2010, al solo fine di ottenere i benefici previsti dai commi 5 e 6 dell’art.3 d.lgs 564/1996 (c.d. legge Treu), in base ai quali poteva essere corrisposta una pensione integrativa nei confronti del sindacalista”*, in tal modo inducendo in errore l’Inps, *“che dopo il suo collocamento in quiescenza, elargiva a suo*

favore la pensione integrativa prevista dalla norma, procurandosi, in tal modo, un ingiusto profitto quantificato in complessivi euro 102.767,01 lordi (alla data del 31 gennaio 2019), con pari danno patrimoniale per il predetto istituto di Previdenza”;

- trattasi, all’evidenza, della medesima condotta che l’Inps pone a base dell’annullamento della contribuzione aggiuntiva, della riliquidazione della pensione e del recupero dell’indebito pensionistico cui si riferisce la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione;
- è pacifico che l’Inps non si è costituito parte civile nel suddetto processo penale.

In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell’**art.652 c.p.p.**, *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”*.

Ai sensi dell’**art.654 c.p.p.**, inoltre, *“Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”*.

Orbene, è noto il principio secondo cui *“gli art. 652-654 c.p.p. in tema di efficacia della sentenza penale in procedimenti extrapenali individuano tre categorie di giudizi: quello (civile o amministrativo) di danno, quello disciplinare e, genericamente altri giudizi civili o amministrativi. Ognuna di queste categorie ha una propria disciplina, sia sotto il profilo soggettivo (nell'ipotesi di cui all'art. 652 c.p.p. è sufficiente che il danneggiato sia stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.p. è necessario che vi sia stata la costituzione della parte civile) che oggettivo (quanto ai fatti che possono costituire oggetto di giudicato e ai limiti dello stesso)”* (Cassazione civile sez. III, 14/07/2009, n. 16391).

In buona sostanza, le due disposizioni differiscono, da un lato, per l’oggetto del procedimento extrapenale in cui fa stato il giudicato penale di assoluzione (nell’art.652, deve trattarsi di un *“giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso”*, nell’art.654 può trattarsi di un qualsiasi giudizio civile), e, dall’altro, sulla

necessità che il danneggiato si sia costituito parte civile nel giudizio penale (atteso che, in caso di domanda di ripetizione di indebito o di risarcimento del danno, non è necessaria la costituzione di parte civile, essendo sufficiente che il danneggiato “*sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile*”).

A parere del Collegio, la fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art.654 c.p.p., e non nel più ristretto perimetro dell'art.652 c.p.p.. E' pur vero che con la cartella di pagamento opposta l'*Inps* ha esercitato, in buona sostanza, una azione di ripetizione di indebito, considerato che l'iscrizione a ruolo ha ad oggetto la pretesa dell'*Inps* di recuperare i ratei pensionistici erogati in favore dell'*Ameli* e di cui l'*Inps* sostiene il carattere parzialmente indebito. Tuttavia, è altrettanto vero che l'obbligo di restituzione non riguarda in via immediata e diretta i proventi del reato contestato all'imputato, ove si consideri che, come lo stesso ha avuto modo di allegare nell'originario ricorso in opposizione, l'indebito pensionistico è conseguito:

- al provvedimento INPS in data 19/02/2021 con cui è stato comunicato l'annullamento del rapporto di lavoro dal 01/09/2009 al 31/08/2010, intrattenuto dall'*Ameli* con la *Confederazione Gilda Unams* di Roma;
- al successivo provvedimento INPS di riliquidazione della pensione di anzianità, riliquidata dal 01.09.2010 senza tener conto della la contribuzione del periodo 01/09/2009 al 31/08/2010;
- al provvedimento INPS in data 13/05/2021 con cui è stato comunicato il recupero delle somme percepite sulla pensione cat.213/VOCTPS n.iscrizione 17056365 C.F. MLALSN51D21D210V, per l'annullamento della contribuzione aggiuntiva per carica sindacale nel periodo dal 01/09/2009 al 31/08/2010.

Ne segue che il recupero non è conseguenza diretta del reato contestato, ma deriva da una articolata sequenza provvedimentale con cui l'*Inps* ha dapprima annullato la contribuzione, ha poi riliquidato la pensione di anzianità ed ha infine proceduto al recupero dell'indebito. In buona sostanza, la conseguenza diretta del reato è l'annullamento della contribuzione aggiuntiva, mentre la riliquidazione della pensione ed il recupero dell'indebito sono conseguenze indirette e mediate del reato, in quanto derivanti da ulteriori provvedimenti dell'ente previdenziale. Ne deriva che la presente controversia non può definirsi “*giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso*”, con la conseguenza che deve trovare applicazione l'art.654 c.p.p. (e non l'art.652 c.p.p.), per cui, non essendosi l'*Inps* costituito parte civile nel processo penale, il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Fermo n.1134/2023 in data 02.10.2023 non può essergli opposto.

Il primo motivo va quindi disatteso, con necessità di disaminare il merito della controversia.

2.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia la violazione dell'art.3 del d.lgs. n.546/1996, non essendo previsto dalla legge un onere di giustificazione del lavoro aggiuntivo svolto, non essendo la retribuzione del dirigente sindacale legata a maggiori o minori impegni lavorativi.

Il motivo non è fondato.

In punto di fatto, a seguito di indagini del Nucleo di Polizia Tributaria e Guardia di Finanza di Ascoli Piceno è emerso che il docente *AMELI Alessandro*, nel corso di un periodo di distacco sindacale con retribuzione a carico del Ministero dell'Istruzione, aveva percepito emolumenti via via crescenti nel periodo dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 (data del pensionamento) a carico del sindacato "*Gilda Unams*", di cui era Segretario Generale. Secondo gli accertatori, l'*Ameli*, pur avendo svolto costantemente attività sindacale anche negli anni precedenti, avrebbe percepito dal sindacato emolumenti di valore progressivamente duplicato e poi quadruplicato dello stipendio erogato, senza dimostrazione né di delibere autorizzative, né di effettivo aggravio dell'attività sindacale svolta, e quindi al solo fine di creare fittiziamente i presupposti per l'ottenimento dei benefici pensionistici previsti dal D.Lgs. n. 564 del 1996 (ai sensi del quale la percezione da parte del lavoratore di emolumenti provenienti dalle organizzazioni sindacali presso le quali sia distaccato dà diritto, a seguito del versamento di contributi previdenziali all'allora INPDAP, a una pensione integrativa, che va ad aggiungersi a quella per la ordinaria attività lavorativa).

Nella fattispecie, il sindacato ha inviato all'ex Inpdap, in data 08.07.2009, 07.01.2010 e 17.05.2010, tre richieste di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, in relazione alle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale da parte dell'*AMELI* in qualità di Segretario Generale della Confederazione *GILDA Unams* (pari ad pari ad €102.767,01 lordi) , richieste riscontrate positivamente dall'ente previdenziale.

Tuttavia, dato il tempo trascorso, in atti non vi è traccia delle delibere che hanno riconosciuto tali emolumenti aggiuntivi a carico del sindacato in favore dell'*Ameli*. A tali delibere fanno tuttavia riferimento le richieste di autorizzazione all'INPDAP per il versamento della contribuzione aggiuntiva (cfr. richiesta del 8.7.2009, ove si legge *'con delibera della segreteria Generale del 17 giugno 2009 al segretario Generale è stata attribuita una retribuzione aggiuntiva di 2.000 mensili lordi'*; richiesta del 7.1.2010 dove si fa riferimento alla delibera del 16 dicembre 2009, e richiesta del 17.5.2010 dove si fa riferimento alla delibera del 13.5.2010). Dal verbale ispettivo emerge che l'importo della retribuzione lorda percepita dall'*AMELI* è stato di €2.000,00 nel periodo dal 01.09.2009 al 01.12.2009, di €4.000,00 nel periodo dal 01.01.2010 al 01.06.2010 e di €8.000,00 nei mesi di luglio ed agosto 2010 (sul punto non vi è contestazione). A fronte di incrementi retributivi così importanti, la parte appellante non è stata in grado né di produrre le delibere autorizzative (deducendo che le stesse erano state oggetto di scarto periodico, dato il tempo trascorso), né di allegare e dimostrare un commisurato aggravio dell'impegno lavorativo quale dirigente sindacale. Un tale onere di giustificazione, che l'appellante sostiene non essere previsto dalla legge,

costituisce una inevitabile necessità al fine di dimostrare la effettività della erogazione degli emolumenti aggiuntivi, il rapporto di proporzionalità tra gli incrementi retributivi e l'impegno lavorativo e, in definitiva, il carattere non simulato del rapporto di lavoro intrattenuto nell'ultimo anno di servizio con l'organizzazione sindacale.

Sul punto, le allegazioni di parte appellante si rivelano del tutto generiche e lacunose ove si osservi che anche negli anni precedenti l'*Ameli* aveva svolto attività di dirigente sindacale in regime di distacco retribuito e che in atti mancano allegazioni minime che possano supportare la tesi di un aggravio dell'impegno lavorativo dell'odierno appellante nel periodo dal 01.09.2009 al 31.08.2010, tale da giustificare un incremento di tale portata della retribuzione, che è arrivata ad essere di importo addirittura quadruplicato rispetto a solo pochi mesi prima.

Le circostanze, eccessivamente valorizzate dal giudice penale, che il compimento dell'atto autorizzativo rientrava nei poteri ordinari del Segretario Generale e che le retribuzioni maggiorate erano state effettivamente erogate dal sindacato, non assumono rilievo dirimente, atteso che ciò che rileva è che l'*Ameli*, in condizione di potersi autoattribuire compensi aggiuntivi o, quanto meno, di poter esercitare una notevole influenza sugli organi deliberativi in ragione della pluriennale militanza personale nell'organizzazione, si è visto quadruplicare la retribuzione aggiuntiva nel giro di pochi mesi, non perché avesse incrementato il suo impegno lavorativo, ma solo al fine di accedere ai benefici pensionistici previsti dal d.lgs. n.546/1996, in vista dell'imminente collocamento a riposo.

Passando alla verifica della sussistenza delle condizioni che possono determinare il diritto alla percezione di una pensione supplementare per l'attività sindacale prestata in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 564 del 1996, deve rilevarsi che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice penale, non rileva tanto la verifica di un effettivo svolgimento dell'attività sindacale da parte del lavoratore distaccato, atteso che è pacifico che *AMELI Alessandro* abbia svolto nel corso degli anni una effettiva attività sindacale. Ciò che invece rileva maggiormente è che, a fronte di un marcato incremento della retribuzione aggiuntiva percepita, non è dato riscontrare alcun aggravio dell'impegno lavorativo. Il che costituisce un attendibile indice della natura simulata del rapporto lavorativo instaurato con il sindacato, che ha evidentemente costituito lo strumento per poter accedere, attraverso il riconoscimento di incrementi retributivi inequivocabilmente anomali nella misura, ai benefici pensionistici previsti dal d.lgs. n.546/1996.

Quanto all'effettivo versamento all'ente previdenziale dei contributi da parte del sindacato (che non è contestato), assume rilievo la circostanza che la misura di tale contribuzione risente inevitabilmente dell'anomalo incremento retributivo conseguito dall'*Ameli* negli ultimi mesi di servizio. Tale condotta, in difformità da quanto statuito dal giudice penale, si traduce in un danno per le casse dell'ente previdenziale, dal momento che l'appellante ha potuto accedere, attraverso un uso distorto e fraudolento della propria posizione retributiva, ai benefici pensionistici previsti dal d.lgs. n.546/1996, che altrimenti non sarebbero spettati o, quanto meno, sarebbero spettati in misura minore. E' del resto noto che l'imponibile

previdenziale si basa sul principio del minimale contributivo, per cui, qualora la retribuzione effettiva sia inferiore a quella effettivamente dovuta per legge o per contratto l'imponibile previdenziale è costituito da tale ultimo importo, mentre nel caso inverso, in cui quanto effettivamente percepito ecceda il minimale contributivo, deve farsi riferimento alla retribuzione erogata in concreto. In forza di ciò, quand'anche la retribuzione non sia stata in concreto versata al lavoratore, ciò non avrebbe alcuna rilevanza ai fini delle statuizioni da prendere, atteso che l'imponibile previdenziale resta comunque fissato in misura non inferiore ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore ovvero nella maggior misura effettivamente percepita a livello individuale.

Deve dunque concludersi che la condotta tenuta da *AMELI Alessandro* è stata palesemente finalizzata a conseguire i vantaggi derivanti da una normativa che prevede un evidente privilegio per i lavoratori distaccati presso il sindacato, vantaggi che la normativa consente di percepire a fronte della ricorrenza di una serie di requisiti e la cui sussistenza non è stata adeguatamente provata nel caso in esame: si deve concludere, pertanto, che siamo in presenza di un comportamento illegittimo dell'appellante, che ha condotto alla corresponsione di una pensione di importo più elevato a quello ordinariamente spettante.

Né può essere nella fattispecie invocato il principio di irripetibilità dell'indebito previdenziale percepito in buona fede, ai sensi dell'art.52 legge n.88/1989 e dell'art.13 della legge n.412/1991, atteso che tale principio opera esclusivamente in relazione alle erogazioni non dovute ed effettuate a causa di un "errore" imputabile all'ente erogatore, mentre nella fattispecie è pacifico che nessun errore si è verificato da parte dell'*Inps*, essendo la liquidazione della originaria pensione è conseguita ad una condotta dell'interessato e del sindacato dolosamente tesa ad incrementare artificiosamente l'imponibile previdenziale al fine del perseguimento di vantaggi pensionistici.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene dunque il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze. Anche il secondo motivo va quindi disatteso.

3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione dell'indebito contestato, essendo trascorso il termine di prescrizione decennale e non sussistendo alcuna causa sospensiva/interruttiva del termine, atteso che con sentenza penale n.1134/2023 era stato accertato che le condotte dell'*Ameli* "*non hanno avuto efficacia ingannatoria rispetto all'ente previdenziale*".

In disparte la considerazione che, per i motivi già detti, la sentenza penale del Tribunale di Fermo n.1134/2023 in data 02.10.2023 non è opponibile all'*Inps*, il motivo non ha comunque fondamento, dovendosi ritenere l'infondatezza dell'eccezione di maturata estinzione per prescrizione del diritto in

capo all'Inps di ripetere le somme erogate in eccesso a titolo di ratei pensionistici in favore di *AMELI Alessandro* per inutile decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art.2946 c.c..

Nella fattispecie, tale momento va individuato nella data di notificazione del verbale di accertamento ispettivo del 19.01.2021 alla Segreteria Nazionale della *Federazione Gilda Unams*, e quindi alla data del 22.01.2021 (v. avviso ricevimento in atti). Sul punto, va tenuto presente che *AMELI Alessandro* era segretario generale e legale rappresentante del sindacato suddetto.

A ciò si aggiunga che la domanda tesa alla valorizzazione dei contributi aggiuntivi è del 06.05.2011, per cui quasi tutti i ratei pensionistici sono successivi a tale data e non sarebbero comunque colpiti da prescrizione decennale.

Inoltre, l'indebito pensionistico si è formato a causa di un comportamento pienamente intenzionale dell'appellante, per cui deve trovare applicazione la sospensione della prescrizione ex art.2941 n°8 c.c., ai sensi del quale la prescrizione resta sospesa *"tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto"*.

Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare *"La causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito"* (Cass.Civ., sez. lav., n.26355 del 05/12/2005). L'ordinanza della Cassazione n.6677 del 7/3/19 ha ulteriormente chiarito che *"l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, dunque, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione"*. E' bene precisare che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede solo di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli da parte dell'ente previdenziale (Cass., n.9113/2007).

In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame sia ravvisabile una condotta ingannatrice e fraudolenta del debitore, intenzionalmente diretta ad ottenere vantaggi pensionistici attraverso la creazione di un rapporto di lavoro con il sindacato, nell'ambito del quale si è verificata una artificiosa proliferazione dei compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di dirigente sindacale, senza un correlato aggravio dell'impegno lavorativo. In tale contesto, sino a quando gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza non sono stati conosciuti dall'Inps, l'ente previdenziale non ha potuto raggiungere una attendibile consapevolezza della avvenuta erogazione di

ratei pensionistici in misura superiore al dovuto per effetto della condotta dell'*Ameli*, trovandosi così in una situazione di assoluta impossibilità di agire per il recupero dell'eccedenza.

Ne segue che l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione.

4.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 *quater*, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 *bis*, salvo eventuali motivi di esenzione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°97/2025 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 13.05.2025, *contrariis reiectis*, così decide:

- **rigetta** l'appello;
- **condanna** l'appellante a rifondere all'Inps le spese del grado, che liquida in complessivi €.5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- **dichiara** la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Giugno 2026.

IL PRESIDENTE est.

Luigi Santini

(Atto sottoscritto digitalmente)

Numero di Ruolo: N. 217/2025 R.G. CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE - SEZIONE LAVORO

Parte appellante: AMELI ALESSANDRO - C.F. MLALSN51D21D210V - Avv.CARBONE LEONARDO

Parte appellata: INPS - C.F. 80078750587 - Avv.SALVATI VALERIA

Oggetto: Ripetizione di indebito